COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

9.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1607) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* 3, 4, 6, 7

BENEDIKTER HANS 7

FERRARI MARTE 4, 6

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA 3, 7

MANCINI VINCENZO 7

Votazione segreta:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,10.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il procseso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Birardi, Bonalumi, Cristòfori, Degennaro, Foschi, Garocchio, Lattanzio, Montessoro, Pochetti, Ricotti e Scotti, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cominato, Armellin, Sannella, Bonferroni, Bernardi, La Penna, Ligato, Bianchi Beretta, Lanfranchi, Bonetti e Zoppi.

Seguito della proposta di legge senatori Antoniazzi ed altri: Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri: « Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 aprile 1984.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti a condizione che all'articolo 3 del disegno di legge, al secondo comma, si precisi che anche le aliquote contributive dovute dalle cooperative sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e commerciali limitatamente agli istituti indicati al primo comma del medesimo articolo ».

Passiamo ora all'esame degli articoli e degli emendamenti.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Chiedo al presidente se non sia il caso, invece di discutere e votare gli emendamenti, che so essere formulati come interamente sostitutivi dei vari articoli della proposta di legge, esaminare e votare emendamenti formulati diversamente, cioè come modificativi, come in effetti si configurano.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Lodi, che la Commissione bilancio ha espresso il suo parere su un certo testo, che pertanto è quello su cui noi dobbiamo esprimerci, e che la tecnica da me adottata come relatore rende più facile la lettura del testo.

Do lettura dell'articolo 1:

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici nella misura di almeno un terzo dei prodotti complessivamente trasformati o commercializzati.

Ad esso ho presentato nella mia qualità di relatore il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e

sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

1. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro, a nome del gruppo socialista, che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1984 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi, di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Ad esso, ho presentato nella mia qualità di relatore il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

2. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro, a nome del gruppo socialista, che voterò contro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente

alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale e commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole, ivi comprese quelle ubicate nelle regioni Campania e Basilicata, possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

Ad esso ho presentato nella mia qualità di relatore il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle Commissioni regionali per l'impiego così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.

3. 1.

A questo emendamento ho presentato inoltre, per ottemperare al parere della Commissione bilancio, il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, comma secondo, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le aliquote contributive a carico delle impre-

se e dei lavoratori per gli istituti indicati al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese e dai lavoratori dipendenti delle imprese industriali ».

0. 3. 1. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro che voterò sia contro il subemendamento 0. 3. 1. 1 che contro l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 1. 1.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento 3. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociali obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri dei settori dell'industria e del commercio.

Ad esso ho presentato, nella mia qualità di relatore, il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri del settore dell'industria.

4. 1.

MARTE FERRARI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 1, l'inquadramento delle imprese subisca modificazione, per le imprese precedentemente inquadrate nel settore dell'agricoltura i maggiori oneri contributivi si applicano nei limiti del 20 per cento per l'anno 1985, del 40 per cento per l'anno 1986, del 60 per cento per l'anno 1987, dell'80 per cento per l'anno 1988.

(*È approvato*).

Ho inoltre presentato nella mia qualità di relatore il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

In deroga all'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1655, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 697.

5. 01.

FERRARI MARTE. Dichiaro che voterò contro questo articolo aggiuntivo, innanzi tutto perché non se ne è mai discusso in Commissione, in secondo luogo perché si tratta di materia del tutto estranea al provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 01.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Il gruppo comunista avrebbe preferito pronunciarsi sul testo pervenuto dal Senato, piuttosto che su quello modificato dagli emendamenti presentati dal relatore, a fronte dell'opposizione del gruppo liberale e di quello democratico cristiano. Ricordo che il provvedimento tendeva a parificare i trattamenti previdenziali almeno di una parte dei lavoratori che trasformano i prodotti agricoli; con il nuovo testo, invece, un numero minore di lavoratori godrà del trattamento previdenziale del settore dell'industria.

Tuttavia, non abbiamo potuto sottovalutare il fatto che, stante l'opposizione di cui ho detto, se avessimo insistito sul testo pervenuto dal Senato, il provvedimento non sarebbe giunto ad approvazione, in tal modo facendo peggiorare le condizioni di molti lavoratori.

Ci rendiamo conto che la legge, così com'è, non risolve i problemi della cooperazione, né quelli della previdenza agricola, né quelli dei rapporti tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Riteniamo tuttavia che ora si debba fare il possibile perché il Senato approvi celermente il provvedimento.

VINCENZO MANCINI. Credo che il gruppo democristiano abbia dato ampia dimostrazione del fatto che la sua presa di posizione non era frutto di un atteggiamento pregiudiziale volto a compromettere la approvazione del provvedimento, che ritenevamo e riteniamo urgente. Infatti, per facilitarne l'approvazione da parte del Senato abbiamo limitato le modifiche a quelle sulle quali si è manifestata la convergenza anche degli altri gruppi politici.

Rimangono le nostre riserve soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3: infatti, dopo l'approvazione dell'articolo 1 nel nuovo testo, ci sembrava opportuno non introdurre una divisione nell'ambito delle aziende, prevedendo trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Avevamo sottolineato, anche se non ne abbiamo fatto oggetto di una pregiudiziale, che questa disparità di trattamento poteva comportare dubbi di legittimità costituzionale.

Tuttavia, proprio per dimostrare che il nostro non era un atteggiamento pregiudizialmente contrario all'approvazione del provvedimento, abbiamo rinunciato alle nostre legittime richieste ed abbiamo concordato con gli altri gruppi politici sulla necessità che il Senato l'approvi a sua volta nel più breve tempo possibile con il che indubbiamente non si risolvono tutti i problemi della cooperazione agricola, ma si chiuderà una pagina di conflittualità e di dubbi, sorti anche a seguito della più volte ricordata pronuncia della Corte costituzionale.

HANS BENEDIKTER. Anche il gruppo che rappresento avrebbe preferito pronunciarsi sul testo pervenuto dal Senato; tuttavia, pur non essendo perfetto, il provvedimento che abbiamo esaminato costituisce un primo tentativo di mettere ordine in una situazione davvero caotica e non più tollerabile; vorrei inoltre ricordare che per ben tre legislature sono stati esaminati provvedimenti in materia, senza mai giungere ad approvarli definitivamente.

Nell'auspicare un sollecito riordino della materia previdenziale anche nel settore dell'agricoltura, annuncio dunque il mio voto favorevole.

MARTE FERRARI. Confermo il voto contrario del gruppo socialista sul provvedimento in esame che, come ho già avuto modo di rilevare, è stato peggiorato dagli emendamenti introdotti.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore e come rappresentante del gruppo liberale, ribadisco la convinzione che il provvedimento così come ci era pervenuto dal Senato non era idoneo a preparare la riforma del settore previdenziale, soprattutto a causa delle discriminazioni tra

lavoratori operate in base al criterio della natura del datore di lavoro o, peggio ancora, del settore di provenienza delle materie prime da lavorare. Nello stesso tempo, la nuova formulazione del provvedimento tende anche ad evitare di concedere favori surrettizi a questo o quel settore produttivo, cercando di potenziare l'aspetto dell'imprenditorialità a scapito di intenti assistenziali.

Auspico quindi che si giunga in tempi rapidi all'approvazione definitiva del provvedimento.

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Antoniazzi ed altri: « Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1607):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Arisio, Belardi Merlo, Benedikter, Bernardi, Bianchi Fortunato, Bianchi Beretta, Bonetti, Bonferroni, Cominato, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Francese, Gasparotto, Gianni, Lanfranchi, La Penna, Ligato, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancini Vincenzo, Pallanti, Rossattini, Samà, Sannella, Zoppi.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO